



REGIONE MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Competitività delle Imprese - SDA MC

L.R. 23 del 7 dicembre 2023

DGR 1310 del 5 agosto 2025 lettera e) punto 8

Bando per la presentazione delle domande degli aiuti per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno all'avviamento di nuovi distretti del cibo

Obiettivi

Il bando prevede il finanziamento di attività mirate a sostenere la costituzione e il primo funzionamento di nuovi distretti del cibo. La Regione Marche ritiene che l'approccio distrettuale sia un elemento strategico della politica agroalimentare regionale e si prefigge, con la presente azione, di incrementare il numero di distretti del cibo, di dare la possibilità a un maggior numero di imprese agricole e di condizionamento di far parte di un distretto, di favorire l'immediata operatività dei distretti sostenendoli già a partire dalla fase pre-riconoscimento.

Destinatari del bando

Distretti del cibo in fase di riconoscimento che abbiano presentato domanda di riconoscimento di un distretto del cibo alla Regione Marche ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 nel periodo compreso tra il 30 giugno 2025 e il momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della presente azione e8). La liquidazione del contributo è subordinata al riconoscimento del distretto da parte della Regione Marche.

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

€ 100.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

19 novembre 2025, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Ferruccio Luciani

Telefono 071-806.3886

Indirizzo mail ferruccio.luciani@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	4
3. Ambito territoriale	4
4. Dotazione finanziaria	4
5. Descrizione del tipo di intervento	4
5.1. Condizioni di ammissibilità	4
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	4
5.1.2. <i>Requisiti del progetto</i>	4
5.2. Tipologia dell'intervento	4
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili	5
5.3.1. <i>Spese ammissibili</i>	5
5.3.2. <i>Spese non ammissibili</i>	6
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	6
5.5. Selezione delle domande	6
6. Presentazione della domanda di sostegno	6
6.1. Modalità di presentazione delle domande	6
6.2. Termini per la presentazione delle domande	7
6.3. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	7
6.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	7
<i>Errori sanabili o palesi:</i>	7
6.5. Invio di documentazione integrativa	8
7. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	8
7.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria	8
7.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	8
7.3. Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco delle domande finanziabili	8
7.4. Pubblicazione dell'Elenco delle domande finanziabili e comunicazione di finanziabilità	8
8. Variazioni progettuali	9
8.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale	9
8.2. Documentazione da allegare alla variazione progettuale	9
8.3. Istruttoria delle domande di variazione progettuale	9
8.4. Adeguamenti tecnici non sostanziali	10
9. Domanda di pagamento del contributo a saldo	10
9.1. Presentazione delle domande	10
9.2. <i>Istruttoria della domanda di pagamento</i>	11
9.3. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	11
9.4. <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento</i>	11

9.5. Richiesta di riesame	12
10. Impegni dei richiedenti	12
11. Informativa trattamento dati personali.....	12

1. Definizioni

Beneficiario: soggetto la cui domanda viene dichiarata finanziabile.

Distretto in fase di riconoscimento: soggetto per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento come distretto del cibo alla Regione Marche ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 nel periodo compreso tra il 30 giugno 2025 e il momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della presente azione e8).

La liquidazione del contributo è subordinata al riconoscimento del distretto da parte della Regione Marche.

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

³ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Richiedente: soggetto che presenta domanda di adesione al bando

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

2. Obiettivi e finalità

Con il presente bando vengono concessi aiuti per la realizzazione di progetti a sostegno della costituzione e del primo funzionamento di nuovi distretti del cibo.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica all'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad **euro 100.000,00** derivante dalle somme disponibili sui capitoli di Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità

Di seguito vengono indicati i requisiti previsti per il soggetto richiedente e per il progetto, la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda o dei relativi investimenti.

5.1.1. *Requisiti del soggetto richiedente*

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve appartenere alla seguente categoria:

- Distretto del cibo in fase di riconoscimento, cioè per il quale sia stata presentata domanda di riconoscimento come distretto del cibo alla Regione Marche ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 nel periodo compreso tra il 30 giugno 2025 e il momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della presente azione e8), che abbia sede legale e/o operativa nella Regione Marche.

Il distretto, al momento della presentazione della domanda, deve:

1. non essere incluso tra le imprese in difficoltà (cfr. Definizioni);
2. deve essere iscritto all'anagrafe delle aziende con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Ogni distretto può partecipare con un solo progetto.

5.1.2. *Requisiti del progetto*

Il progetto deve:

- Riferirsi ad azioni svolte o da svolgere nel 2025 a partire dalla data della DGR n. 1025/2025 di approvazione dell'aggiornamento del programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita (30 giugno 2025);
- dare attuazione agli obiettivi previsti alla lettera e), punto 8 del citato programma triennale finalizzati al sostegno all'avviamento di nuovi distretti del cibo.

5.2. Tipologia dell'intervento

Sono ammissibili gli interventi finalizzati a sostenere le attività connesse alla costituzione, al riconoscimento e al primo funzionamento di nuovi distretti del cibo; in particolare:

- animazione e coinvolgimento del territorio;
- predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di riconoscimento;

- valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico delle aree agricole dei distretti anche al fine di favorirne la redditività, la sostenibilità e la socialità;
- progettazione e/o realizzazione di attività rivolte alla tutela e salvaguardia della biodiversità quale patrimonio di variabilità dei territori del distretto;
- progettazione e/o realizzazione di attività divulgative e di comunicazione per veicolare ai potenziali aderenti e alla popolazione locale gli obiettivi del distretto;
- progettazione e/o realizzazione di attività di promozione dei prodotti del distretto;
- progettazione e/o realizzazione di altre attività contemplate dall'accordo di distretto.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute da parte dei distretti in fase di riconoscimento per la realizzazione delle attività mirate alla costituzione e al primo funzionamento dei distretti stessi.

5.3.1. Spese ammissibili

In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese per consulenze tecniche, legali, di marketing ecc... per la progettazione e la costituzione del distretto;
- spese sostenute per il coinvolgimento degli aderenti;
- acquisizione di beni e servizi per la realizzazione delle attività;
- spese per l'attività di comunicazione e di promozione;
- spese per l'organizzazione di incontri divulgativi, formativi, dimostrativi.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 30.06.2025, data di approvazione dell'aggiornamento annuale del Programma Triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, sino al 31.12.2025.

Per quanto concerne le azioni informative di seguito riportate, si può applicare la metodologia dei costi standard in analogia a quella adottata nel CSR Marche 2023/2027 – Intervento SRH04:

TIPOLOGIE AZIONI INFORMATIVE	CARATTERISTICHE DELLE AZIONI INFORMATIVE	UCS €
Convegni/seminari	Iniziative informative con la presenza di uno o più relatori esterni su temi del progetto o con approfondimento su tematica specifica di una durata di almeno 3 ore e con la partecipazione di almeno 20 destinatari. I relatori esterni non possono essere esclusivamente funzionari regionali.	2.760,00
Incontri	Iniziativa informativa su tematiche del progetto con la presenza del tecnico del progetto.	220,00
Realizzazione di sessioni pratiche	Iniziative informative con la presenza di un tecnico esperto nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica. Tali azioni possono essere svolte anche fuori dei confini regionali.	2.240,00
Produzione di materiale cartaceo elettronico o riprese video o audio nonché tutte le applicazioni online che permettano un elevato livello di interazione tra sito web e utente come i blog, i forum, le chat, le	Pubblicazioni, riprese video e audio.	2.060,00
	Opuscoli: stampati con un numero limitato di pagine; pieghevoli: foglio stampato fronte retro e piegato.	460,00
	Newsletter	150,00
	Applicazioni informatiche (blog, i forum, le chat, le piattaforme di condivisione di media, i social network) compresi gli aggiornamenti.	1.970,00

piattaforme di condivisione di media, i social network (WEB 2.0).	Verrà riconosciuta la spesa riferita ad una sola applicazione informatica.	
	Sezioni specifiche del sito istituzionale che deve, oltre a dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, essere focalizzato e funzionale al destinatario e contenere una descrizione del progetto e dell'ambito di intervento, l'indicazione di tutte le iniziative informative previste prima della loro realizzazione, il materiale didattico e tutti i contributi video e fotografici prodotti.	1.350,00

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario. Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il documento contabile equipollente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda unitamente al dettaglio delle attività svolte e beni o servizi forniti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. L'integrazione di fatture elettroniche è effettuata con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.

5.3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese sostenute dai distretti prima della data del 30.06.2025.

Non sono ammissibili spese diverse da quelle contemplate nel precedente paragrafo.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno è concesso fino al 100% per le spese sostenute dal 30.06.2025 al 31.12.2025 e fino ad un importo massimo di € 50.000,00.

L'aiuto verrà riconosciuto con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 serie L.

5.5. Selezione delle domande

Non sono previsti criteri di selezione delle domande. Nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi finanziabili sia superiore alla dotazione finanziaria del bando, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo a ciascun beneficiario.

6. Presentazione della domanda di sostegno

6.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è **a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate

all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti.

6.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata tramite SIAR a partire **dal giorno 23 ottobre 2025, fino al giorno 19 novembre 2025, ore 13.00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.3. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di ammissibilità deve essere allegata la documentazione seguente:

1. **atto dell'organo amministrativo del richiedente** con il quale:
 - ✓ si approva la partecipazione al presente bando regionale;
 - ✓ si specificano gli importi di spesa e la descrizione sommaria delle attività svolte o ancora da svolgere;
 - ✓ si assume l'impegno finanziario necessario alla realizzazione delle attività.
2. **autodichiarazione** attestante l'eventuale percepimento di aiuti in "de minimis" nel triennio precedente la presentazione della domanda (il modello specifico è scaricabile da SIAR alla sezione Download modulistica);
3. **relazione tecnica** relativa all'attività svolta o da svolgere. Per le azioni informative, le voci di spesa devono essere ricondotte ai costi standard (rif § 5.3.1). Per ogni singola voce di spesa non contemplata dai costi standard deve essere evidenziata la motivazione tecnica della scelta con eventuale raffronto dei preventivi richiesti (nel caso di prestazioni e/o forniture di particolare complessità o specificità può essere presentato un solo preventivo accompagnato da documentazione idonea a giustificare il motivo della scelta ad esempio curriculum vitae, specifiche tecniche, ecc..).
4. **dichiarazione del beneficiario**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, relativa al fatto che non sono stati ottenuti per le medesime azioni altri finanziamenti di provenienza comunitaria, statale, regionale;
5. **confronto tra n. 3 preventivi** di spesa confrontabili qualora la tipologia di spesa non rientri tra quelle riconducibili ai costi standard.

La mancata presentazione (in allegato alla domanda) della documentazione di cui al punto 1 e 3 del presente paragrafo, determina l'inammissibilità della domanda di concessione dell'aiuto.

6.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- ✓ la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- ✓ la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- ✓ la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

6.5. Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

7. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

7.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e ai contenuti tecnici dei progetti.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità degli interventi;
- la verifica della congruità dei costi.

L'istruttoria è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC.

7.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, si provvederà all'invio al richiedente tramite PEC della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare ricorso avverso la decisione e cioè:
 - ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione

7.3. Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco delle domande finanziabili

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale del procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Tale elenco è approvato con decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese e SDA MC.

7.4. Pubblicazione dell'Elenco delle domande finanziabili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande finanziabili è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande finanziabili, qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile di procedimento.

8. Variazioni progettuali

Durante la fase di realizzazione del progetto, il distretto può presentare una domanda di variazione progettuale.

Sono da considerarsi variazioni i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei criteri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa.

8.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale

La domanda di variante può essere presentata esclusivamente tramite SIAR.

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non sussiste l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 30 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo, sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene proporzionalmente ricalcolato.

8.2. Documentazione da allegare alla variazione progettuale

Alla richiesta deve essere allegata la relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.

8.3. Istruttoria delle domande di variazione progettuale

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di finanziamento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera della Commissione di riesame.

Il Dirigente del Settore Competitività delle Imprese e SDA MC adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variazione progettuale.

8.4. Adeguamenti tecnici non sostanziali

Sono da considerarsi “adeguamenti tecnici”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto nella domanda di pagamento di saldo.

9. Domanda di pagamento del contributo a saldo

9.1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre il 31/12/2025.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere:

1. apposita **relazione descrittiva delle attività svolte** e degli obiettivi perseguiti comprensiva di documentazione probante l’effettiva esecuzione di ciascuna delle attività oggetto del finanziamento. La relazione deve contenere almeno la documentazione fotografica e il registro presenze nel caso in cui i costi standard richiedano un numero minimo di partecipanti;
2. **rendicontazione economica** della stessa precisando tutte le forme di finanziamento avute e le altre entrate dirette, oltre alle spese effettivamente sostenute. Tali spese dovranno essere ricomprese in un prospetto le cui singole voci siano riconducibili ai costi standard;
3. **dichiarazione del beneficiario**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, relativa al fatto che non sono stati ottenuti per le medesime azioni altri finanziamenti di provenienza comunitaria, statale, regionale.
4. per le spese relative ad attività per le quali viene applicata la metodologia dei costi standard non devono essere allegati i giustificativi di spesa.
5. per le spese relative ad attività per le quali non viene applicata la metodologia dei costi standard, fatture e relativo Documento di Trasporto se pertinente (D.D.T.). Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno riportare un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dall’intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e nel caso di attrezzature, il numero di matricola. In difetto, i documenti dovranno essere integrati, pena l’inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell’azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L’obbligo dell’apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto.
6. per le spese relative al punto 4., copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - a) bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a indicare

l'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e estratto conto.

- b) Assegno: assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁴.
- 7. Dichiarazione del richiedente di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

9.2. Istruttoria della domanda di pagamento

La liquidazione del contributo, è concessa soltanto dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali approvati in conformità al presente bando e una volta adottato il decreto di riconoscimento del distretto del cibo da parte della Regione Marche.

I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

9.3. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

La liquidazione del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti;
- la regolare esecuzione degli interventi previsti;
- che sia stato adeguatamente utilizzato il logo approvato con DGR 1360/2024.

L'istruttoria verrà svolta nell'arco temporale di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla domanda di pagamento.

L'istruttoria è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC.

9.4. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento

Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;

⁴ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall'importo).

Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- ✓ del contributo liquidabile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

9.5. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC, attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dalla Commissione integrata dal Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

10. Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:

- comunicare con congruo preavviso (almeno 10 gg) la calendarizzazione degli eventi;
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo;
- consentire l'accesso alla sede del distretto e/o alla sede di realizzazione delle singole azioni del progetto garantendo un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- utilizzare per le attività oggetto di finanziamento il logo regionale approvato con DGR 1360 dell'11 settembre 2024 anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

11. Informativa trattamento dati personali⁵.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

⁵ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati, è rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23, e dalla DGR 1309 del 05/08/2025. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale). Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.